

# **BGer 4A 393/2015 vom 29. September 2016**

Bundesgericht, 2016-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_393\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_393_2015)

FR: TF 4A 393/2015 du 29 septembre 2016

IT: TF 4A 393/2015 del 29 settembre 2016

## **Regeste**

mandato; onorario | Diritto contrattuale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

### **E. 2**

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" ( DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte ( DTF 140 III 16 consid.1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate ( DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).

### **E. 3.1**

Dopo aver richiamato i principi che reggono la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la Corte cantonale ha indicato che i presupposti per accogliere la domanda non erano dati. Ha considerato che dal valore di almeno fr. 1'600'000.-- utilizzati dall'avvocato per il calcolo del suo onorario dovevano essere sottratti gli oneri ipotecari gravanti i fondi oggetto della divisione parziale, ragione per cui esso andava ridotto a fr.

900'000.--, perché ha ritenuto che pertinente per la determinazione del valore litigioso di un'azione di divisione è il valore netto della successione. Ne ha quindi dedotto che l'istante avrebbe unicamente potuto prevalersi di un onorario complessivo, iva compresa, di fr. 48'600.--, da cui andavano però tolti i pagamenti già effettuati dalle mandanti di complessivi di fr. 47'520.--.

### **E. 3.2**

Il ricorrente contesta che esistano dei debiti ipotecari gravanti i beni della successione. Afferma che l'accertamento contrario riportato nella sentenza impugnata sarebbe in contrasto con gli atti. Lamenta inoltre "un abuso manifesto nell'accertamento dei fatti", perché la Corte cantonale non ha considerato che, pagando metà della pretesa, le opponenti si sarebbero "definitivamente riconosciute debentrici della seconda metà dell'importo fatturato".

### **E. 3.3**

In concreto l'argomentazione ricorsuale si rivela in larga misura inammissibile. Infatti, con riferimento alle ipoteche, il ricorrente si limita a inammissibilmente proporre una propria lettura dei documenti agli atti, trascurando, ad esempio, che il contratto di divisione parziale da lui redatto non solo menziona diverse cartelle ipotecarie nella descrizione dei fondi, ma recita testualmente pure alle cifre 16 e 23 che "C. \_\_\_\_\_ ritirerà il debito ipotecario e le cartelle che gravano su questa proprietà liberando completamente sua sorella B. \_\_\_\_\_ sia dal debito che dall'ipoteca". Altrettanto inammissibile, per la sua carente motivazione, si rivela anche l'altro rimprovero mosso alla Corte cantonale, per non aver accertato che, con il pagamento di una parte della fattura, le opponenti avrebbero riconosciuto di essere debentrici dell'importo oggetto della procedura in esame. In queste circostanze l'autorità inferiore non ha violato il diritto per aver ritenuto che in concreto non sono dati i presupposti previsti dall'art. 257 cpv. 1 CPC per accordare tutela giurisdizionale in procedura sommaria, non essendo in particolare adempiuto il requisito dei fatti incontestati o immediatamente comprovabili (DTF 141 III 23 consid. 3.2).

### **E. 4.1**

Con riferimento alla domanda subordinata con cui l'attore aveva chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi, la Corte cantonale ha dapprima indicato che la possibilità di cumulare le due azioni innanzi al giudice di primo grado è controversa in dottrina. Ha poi ritenuto che il quesito non doveva essere risolto, perché in seconda istanza i rimedi di diritto contro la reiezione delle due domande non sono i medesimi ed essi vengono trattati da due Camere diverse: ciononostante l'attore si era inammissibilmente limitato a integrare la sua domanda nell'appello, senza presentare, per la mancata pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione, un reclamo alla Camera competente. A titolo abbondanziale ha poi aggiunto che anche la motivazione del rimedio di diritto era insufficiente.

### **E. 4.2**

Il ricorrente contesta il fatto che la sua domanda sia stata dichiarata inammissibile e riprende i motivi per cui ritiene che gli avrebbe dovuto essere almeno concesso il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dalle mandanti.

### **E. 4.3**

L' art. 82 cpv. 1 LEF prevede che il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore precedente, senza condizioni o riserve, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile in quel momento. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari. Ciò significa che il documento firmato deve riferirsi, rispettivamente rinviare in modo chiaro e diretto agli scritti che menzionano l'ammontare del debito o permettono di quantificarlo ( DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1). Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i documenti agli atti non costituiscono un riconoscimento di debito ai sensi dell' art. 82 cpv. 1 LEF . Con la firma della tariffa allegata alla procura le opposenti hanno concesso al ricorrente ampie modalità per determinare il suo onorario, ma questo al momento della sottoscrizione non era né determinato né facilmente determinabile, atteso che esso dipendeva da molteplici fattori. Nemmeno firmando il contratto di divisione parziale, le opposenti hanno riconosciuto di dovere una specificata somma di denaro al ricorrente. Contrariamente a quanto da questi affermato, non lo soccorrono nemmeno la fattura da lui emessa - che manifestamente non può assurgere a riconoscimento di debito - né il fatto che le opposenti ne abbiano pagato la metà. Così stando le cose, appare superfluo esaminare le censure dirette contro le considerazioni procedurali della sentenza impugnata.

#### **E. 5**

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.